

REGOLAMENTO (CE) N. 403/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2003

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 20/2003 della Commissione⁽⁸⁾.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

considerando quanto segue:

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, freschi, originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 20/2003 è abrogato.

(3) Il regolamento (CE) n. 400/2003 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 21.